

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Laurent VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Livio SALVEMINI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 4 giugno 2018

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di giugno dell'anno duemiladiciotto con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Laurent VIERIN

e gli Assessori

Emily RINI - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Aurelio MARGUERETTAZ

Alessandro NOGARA

Renzo TESTOLIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **700** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2018, N. 6 "INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE NEI COMPLESSI FUNIVIARI DI INTERESSE SOVRALocale E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2004, N. 8 (INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DI IMPIANTI FUNIVIARI E DI CONNESSE STRUTTURE DI SERVIZIO)".

L'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti Aurelio Marguerettaz riferisce alla Giunta regionale in merito all'applicazione della legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 "Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)" con la quale, in considerazione della natura di infrastrutture sportive e della rilevanza pubblica dei comprensori di sci di discesa di interesse sovralocale, ubicati in Valle d'Aosta, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale o mutui a tasso agevolato ai gestori delle piste da sci di discesa e ai soggetti concessionari di linee di impianti a fune a vocazione sportiva, situate in complessi funiviari di interesse sovralocale, che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Gli aiuti sono finalizzati ad agevolare il mantenimento in esercizio e l'ammodernamento delle piste da sci e delle strutture ad esse funzionalmente connesse, secondo i criteri e nel rispetto delle condizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. In particolare, all'articolo 55, il Regolamento definisce i criteri per gli aiuti alle infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, tra le quali si possono annoverare le infrastrutture per lo sci da discesa.

Riferisce che, per meglio chiarire molti aspetti definiti nel Regolamento, in modo da procedere all'attuazione delle norme di finanziamento da parte delle Regioni, il 19 febbraio 2015 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha emanato delle linee guida che, tra le altre cose, puntualizzano il fatto che anche gli impianti a fune destinati all'attività sportiva possono essere annoverati tra le infrastrutture sportive. Rientrano quindi tra le attività finanziabili, ai sensi del Regolamento, la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture sportive per la pratica dello sci, vale a dire gli impianti a fune e tutte le strutture connesse (piste da sci, impianti di innevamento, reti di protezione, mezzi battipista, ecc.).

Sottolinea che, poiché il Regolamento si limita a definire i criteri per l'esenzione dalla notifica degli aiuti di Stato, senza modificare i criteri in base ai quali sono definiti tali aiuti, continua ad esistere la distinzione tra complessi funiviari di interesse locale, per i quali i finanziamenti pubblici non sono considerati aiuti di Stato, e complessi funiviari di interesse sovralocale, per i quali i finanziamenti pubblici sono aiuti di Stato ammessi in regime di esenzione dalla notifica. Di conseguenza, poiché le stazioni turistiche considerate di interesse locale, secondo i criteri definiti nella decisione europea 676/2002, continuano a usufruire dei finanziamenti pubblici ai sensi della l.r. 8/2004, la l.r. 6/2018 ha lo scopo di normare il finanziamento delle infrastrutture sportive per la pratica dello sci facenti parte dei complessi funiviari di carattere sovralocale, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

Richiama in particolare i seguenti articoli della legge regionale 6/2018, che rinviano la definizione degli aspetti di dettaglio alla presente deliberazione:

- art. 4, comma 2, che concerne la definizione del dettaglio degli interventi ammessi all'aiuto;
- art. 5, che concerne la definizione del metodo di calcolo dell'aiuto ed i limiti imposti all'aiuto stesso;
- art. 6, che concerne la definizione della documentazione da allegare alla domanda di aiuto, nonché dei criteri per l'ammissibilità tecnico-economica delle domande e per la formazione delle graduatorie, nonché dei criteri di priorità tra le iniziative;
- art. 7, che concerne la definizione della documentazione da presentare ai fini dell'erogazione dell'aiuto;
- art. 9, comma 3 che demanda alla Giunta la determinazione della percentuale di maggiorazione in caso di revoca dell'aiuto;

- art. 13, che concerne la determinazione della durata massima del mutuo in funzione della tipologia di investimento finanziato;
- art. 14, che concerne la determinazione del tasso d'interesse a carico dei beneficiari di mutuo.

Rammenta che la proposta in esame è coerente con la deliberazione della Giunta regionale 5 gennaio 2011, n. 8 “Definizione delle linee programmatiche per la riorganizzazione del settore funiviario valdostano” che si propone in particolare di avviare una proficua azione nella revisione delle norme attuative delle politiche di aiuto al settore funiviario valdostano.

Segnala che la proposta in esame presenta carattere di urgenza e indifferibilità in quanto contiene le modalità per la presentazione delle domande di aiuto, senza le quali i beneficiari non potrebbero avviare i lavori inerenti le iniziative oggetto delle domande. Pertanto, in assenza di deliberazione, le risorse stanziata nel 2018 con l.r. 6/2018 non verrebbero utilizzate.

Segnala che il testo del documento tecnico allegato alla presente deliberazione è stato redatto dopo aver sentito le rappresentanze delle associazioni di categoria interessate.

Propone quindi di approvare l'allegato alla presente deliberazione che detta le disposizioni attuative della l.r. 6/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti Aurelio Marguerettaz;

vista la legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 avente per oggetto “Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio”;

vista la legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 “Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)”;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura infrastrutture funiviarie dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Aurelio Marguerettaz;
ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le procedure, le modalità e i criteri attuativi della l.r. 6/2018 contenute nell'allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le spese relative alla concessione degli aiuti sotto forma di contributi di cui all'art. 19 comma 1 della l.r. 6/2018, trovano copertura sugli stanziamenti del capitolo U0023154 (Contributi agli investimenti a imprese controllate finalizzati all'ammodernamento ed allo sviluppo delle infrastrutture sportive situate in complessi funiviari di interesse sovralocale) del bilancio gestionale della Regione per il triennio

2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità. Tali spese sono suddivise nelle seguenti annualità:

- € 222.000,00 (duecentoventiduemila/00) per l'anno 2018;
- € 353.600,00 (trecentocinquantremilaseicento/00) per l'anno 2019;
- € 104.326,00 (centoquattromilatrecentoventisei/00) per l'anno 2020.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 6/2018

“Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)”

Sommario

1. DEFINIZIONI	3
2. BENEFICIARI	5
2.1. Requisiti dei beneficiari per l'ammissibilità della domanda	5
2.2. Requisiti dei beneficiari per l'erogazione dell'aiuto	5
3. INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI	6
3.1. Iniziative e opere ammissibili	6
3.2. Voci di spesa ammissibili	7
4. LIMITI AGLI AIUTI E METODI DI CALCOLO	9
4.1. Percentuale di contribuzione e metodi di calcolo	9
4.2. Deficit di finanziamento (funding gap)	9
5. DOMANDA DI AIUTO	11
5.1. Termini di presentazione	11
5.2. Requisiti di ammissibilità	11
5.3. Documentazione da presentare	11
5.3.1. Documenti generali per la domanda	11
5.3.2. Documenti specifici per singola iniziativa	12
5.4. Ripresentazione delle domande relative alle revisioni generali e proroghe	12
6. ISTRUTTORIA	14
6.1. Verifica formale delle domande	14
6.2. Definizione della graduatoria delle domande	14
6.2.1. Costi convenzionali	15
6.3. Definizione dei criteri di priorità e della percentuale di aiuto	16

6.4.	Concessione degli aiuti	17
6.5.	Richieste di variante	17
7.	MUTUI	18
7.1.	Durata del mutuo	18
7.2.	Tasso d'interesse del mutuo	18
7.3.	Convenzione	18
8.	EROGAZIONE DEGLI AIUTI	19
8.1.	Vincoli temporali di ammissibilità all'erogazione	19
8.2.	Documentazione da presentare	19
8.3.	Richieste di erogazione a seguito di variante	20
8.4.	Verifiche ed erogazione	20
8.5.	Vincoli di alienazione	21
9.	PUBBLICAZIONE	22

1. DEFINIZIONI

Per il seguito di questo documento, sono utilizzate, oltre alle definizioni dell'art. 2 della l.r. 6/2018, le seguenti definizioni:

- *impresa in difficoltà* (definizione del Regolamento UE 651/2014, all'art. 2 comma 18): è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- *avvio dei lavori* (definizione del Regolamento UE 651/2014, all'art. 2 comma 23): è la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori, così come le attività finalizzate alle indagini e progettazioni. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si

intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

- *domanda di aiuto*: proposta organica relativa ad un investimento all'interno di un singolo complesso funiviario, costituita da una o più iniziative anche di categorie diverse, relative a lavori/servizi/forniture;
- *iniziativa o intervento*: proposta di lavoro, servizio o fornitura rientrante in una delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 della l.r. 6/2018;
- *deficit di finanziamento o "funding gap"*: metodo di calcolo utilizzato per determinare l'importo massimo dell'aiuto concedibile. Tale importo non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento attualizzati alla data della concessione dell'aiuto;
- *risultato operativo (definizione del Regolamento UE 651/2014, all'art. 2 comma 39)*: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
- *durata dell'investimento (riferita al calcolo dell'aiuto con il metodo del funding gap)*: corrisponde alla vita utile dell'intervento, tenendo conto della sua durata fisica e della sua utilità tecnico-economica, ed è definito convenzionalmente di seguito:
 - o 30 anni per impianti funiviari;
 - o 15 anni per innevamenti, strutture connesse, sistemazioni;
 - o 10 anni per mezzi battipista e reti di protezione;
- *tasso di attualizzazione (riferito al calcolo dell'aiuto con il metodo del funding gap)*: tasso di interesse che viene applicato sia ai costi ammissibili, sia ai costi e ai ricavi di esercizio stimati che l'investimento produrrà per tutta la sua durata, affinché siano attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso applicato corrisponde al tasso base in vigore in Italia al momento della concessione dell'aiuto, pubblicato sul sito dell'Unione europea: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html aumentato di 100 punti base, come indicato dalla Commissione europea nella comunicazione 2008/C 14/02 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 14 del 19 gennaio 2008).

2. BENEFICIARI

2.1. Requisiti dei beneficiari per l'ammissibilità della domanda

Ai fini dell'ammissibilità delle **domande di aiuto**, i beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- come definito all'art. 1 della l.r. 6/2018, sono beneficiari degli aiuti di cui alla citata legge i gestori delle piste di discesa e i soggetti concessionari di linee di impianti a fune a vocazione sportiva, situate nei complessi funiviari di interesse sovralocale;
- i beneficiari non devono essere imprese in difficoltà, secondo quanto riportato nelle definizioni del Regolamento UE 651/2014.

2.2. Requisiti dei beneficiari per l'erogazione dell'aiuto

Al momento della richiesta di **erogazione dell'aiuto**, i beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- devono possedere una sede operativa sul territorio regionale al momento del pagamento dell'aiuto (articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento UE 651/2014);
- non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Art. 7, comma 3, della l.r. 6/2018: clausola "Deggendorf").

La mancanza di tali requisiti comporta la sospensione dell'erogazione dell'aiuto, la quale pertanto potrà essere effettuata nel momento in cui i beneficiari dimostrino di essere in possesso dei requisiti, presentando la documentazione elencata al punto 8.2, nel rispetto dei tempi di cui al punto 8.1

3. INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

3.1. Iniziative e opere ammissibili

Le iniziative oggetto delle domande di aiuto devono far parte delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 della l.r. 6/2018.

Le opere da realizzare devono essere previste nel territorio regionale, ovvero in minima parte al di fuori dello stesso, ma comunque direttamente collegate a sistemi di impianti a fune che si sviluppano prevalentemente in Valle d'Aosta.

All'interno delle singole categorie sono definite le seguenti tipologie di iniziative e di opere ammissibili:

Impianti a fune

1. sostituzione di impianti in scadenza di vita tecnica o prolungamento della stessa;
2. revisione generale di impianti e proroghe di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1423 in data 21.10.2016;
3. modifiche tecniche rilevanti agli impianti a fune ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1856 in data 21.9.2012 (ad esempio: installazione o modifica di tappeti di imbarco o di allineamento, modifiche dei veicoli, installazione portabiciclette, modifica della pedana di imbarco per servizio estivo, ecc.);
4. realizzazione di strutture e sistemi direttamente connessi e dedicati agli impianti a fune, incluse strutture per la sicurezza sul lavoro e per la sicurezza degli impianti (ad esempio: garitte e servizi igienici per il personale addetto, attrezzatura per l'adeguamento del sistema di movimentazione delle zavorre di collaudo, linee elettriche, cabine di trasformazione e generatori di corrente, cunei deviatori);
5. sostituzione di impianti a fune non in scadenza di vita tecnica o prolungamento della stessa;
6. riposizionamento di impianti a fune;
7. realizzazione di nuovi impianti e delle relative opere complementari di cui all'art. 1.2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1856 in data 21.9.2012.

Strutture e sistemi funzionalmente connessi ai complessi funiviari

Sono incluse in questa categoria le strutture e i sistemi che realizzano servizi di vario genere per l'intero complesso funiviario, ma non sono dedicati o direttamente connessi agli impianti a fune:

- linee elettriche, cabine di trasformazione e generatori di corrente;
- parcheggi a disposizione dei clienti;
- magazzini e depositi;
- garage e officine mezzi battipista;
- tapis roulants, esclusi quelli dedicati ad attività ludiche non sciistiche;
- sistemi di biglietteria e controllo degli accessi, purché facente parte del sistema integrato regionale;
- locali uso biglietteria;
- servizi igienici a disposizione dei clienti;

In merito alle tipologie sopra elencate:

- per le iniziative relative a tapis roulants l'installazione di cupola protettiva è ammessa soltanto in zone con condizioni ambientali particolarmente difficili;
- non sono finanziabili le spese relative a arredi o attrezzature di officina (ad esempio saldatrice, tornio, etc).

Sicurezza piste

1. interventi di protezione attiva e passiva per la prevenzione di valanghe e frane (ad es.: Gaz.Ex, Daisy Bell, C.A.T.Ex, barriere fermaneve, ombrelli fermaneve, barriere frangivento, muri di contenimento, valli, sistemazione di scarpate in frana, cunei deviatori, ecc.);
2. attrezzature di protezione da ostacoli (ad es.: reti, pali o altre strutture non amovibili a sostegno delle reti, materassi, ecc.).

Innevamento programmato

1. rinnovo tecnologico con eventuale potenziamento¹ di impianti di innevamento programmato esistenti, senza estensione degli stessi;
2. installazione di nuovi impianti di innevamento programmato o estensione di impianti esistenti;

In caso di realizzazione di impianti di innevamento nuovi o di rinnovo tecnologico degli esistenti con interventi sulla linea, sono ammessi a finanziamento gli interventi sul suolo volti a migliorare la superficie delle piste esistenti e a realizzare nuovi limitati tratti di pista o a modificare i tracciati esistenti mediante spietramenti, livellamenti e riempimenti allo scopo di conseguire un risparmio energetico dovuto ad una minor produzione di neve programmata.

Mezzi battipista

1. ammodernamento parco mezzi (sostituzione di mezzi dedicati alla battitura delle piste che abbiano raggiunto 7.000 ore di funzionamento, oppure abbiano più di 10 anni di vita);
2. acquisto di un mezzo nuovo non in sostituzione di altro.

3.2. Voci di spesa ammissibili

Per ciascuna domanda, sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. tecnico/amministrative:
 - a) tecniche: rilievi, studi, progettazioni, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo;
 - b) amministrative: appalto, spese legali, oneri di concessione, di urbanizzazione;
2. forniture e montaggi;
3. trasporti;

¹ Le attività comprese possono essere ad esempio: l'ammodernamento di pompe e innevatori con altri più performanti ed efficienti dei precedenti, l'ammodernamento di tubazioni in acciaio con altre di materiale più resistente, la sostituzione di tubazioni per ampliare la portata, il rinnovo del software di gestione dell'impianto, la realizzazione di cabina elettrica funzionale all'impianto stesso, la realizzazione di bacini di accumulo, pozzi e le relative linee di adduzione dell'acqua.

4. opere civili;
5. realizzazione di impianti tecnologici: idrici, elettrici, termici, antincendio ed assimilabili;
6. oneri di sicurezza;
7. scavi e rinterri: sistemazione terreni e ripristini ambientali, inerbimenti, spietramenti e assimilabili, demolizioni e smaltimento, relativamente alle categorie di lavori/servizi/forniture ammissibili;
8. varie ed imprevisi direttamente connessi all'investimento.

La spesa ammissibile della voce 8 non può superare il 5% della spesa ammissibile calcolata sulle restanti voci di spesa, escluse quelle relative alle spese tecnico/amministrative.

La spesa ammissibile della voce 1 non può superare il 7% della spesa ammissibile calcolata sulle restanti voci di spesa. Fanno eccezione gli investimenti per le revisioni generali, caso in cui tale percentuale potrà essere superiore.

Le limitazioni di cui alle voci di spesa 8 e 1 non si applicano nel caso in cui l'importo della spesa ammessa per la richiesta sia calcolato mediante l'applicazione di un costo convenzionale.

Non sono ammesse spese non riconducibili a quanto sopra specificato, quali ad esempio spese per:

- acquisizione dei terreni su cui insistono le opere;
- rilascio di documenti da parte di enti pubblici (concessioni, pareri, ecc.);
- spese accessorie: imposte, spese di bollo, diritti di segreteria, ecc..

4. LIMITI AGLI AIUTI E METODI DI CALCOLO

4.1. Percentuale di contribuzione e metodi di calcolo

Gli aiuti prevedono i seguenti limiti percentuali, rapportati all'entità della spesa ammissibile:

- a) nel caso in cui l'ammontare dell'aiuto sia **superiore a 2 milioni** di euro, l'importo dell'aiuto non deve superare il valore calcolato secondo il metodo del **deficit di finanziamento, di cui al successivo punto 4.2;**
- b) nel caso in cui l'ammontare dell'aiuto sia inferiore o uguale a 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto è fissato all'80 per cento dei costi ammissibili.

Nel caso di aiuti erogati mediante **mutui** a tasso agevolato o nella formula mista contribuiti in conto capitale e mutui a tasso agevolato, oltre ai limiti sopra riportati, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- l'importo dell'aiuto, per la parte relativa al mutuo, corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda, calcolata come indicato nel successivo punto 7.2;
- l'ammontare del mutuo concesso può coprire la quota parte non coperta dal contributo sino alla concorrenza totale della spesa ammessa.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, gli importi ottenuti si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento UE 651/2014.

4.2. Deficit di finanziamento (funding gap)

Per gli aiuti che rientrano nel caso a) descritto al punto precedente, il metodo del deficit di finanziamento è utilizzato per determinare l'importo massimo dell'aiuto. Tale importo non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, attualizzati alla data della concessione dell'aiuto.

Tra i **ricavi operativi** devono essere considerati esclusivamente i flussi di cassa positivi posti direttamente a carico degli utenti (esempio:, ricavi delle vendite di biglietteria, prestazione di servizi, ecc.). Altri flussi di cassa positivi (es. contributi pubblici in conto capitale e esercizio, sovvenzioni ecc.) non sono utilizzati ai fini del calcolo del deficit di finanziamento.

Tra i **costi operativi** si devono considerare esclusivamente i costi di esercizio: ad esempio quelli del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione. Sono esclusi dai costi di esercizio altri costi quali gli oneri finanziari se questi sono già conteggiati tra i costi ammissibili oppure sono già stati oggetto di contribuzione pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 39, del Regolamento UE 651/2014.

I costi e i ricavi che derivano dal nuovo investimento, sono stimati ex ante, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della l.r. 6/2018, considerando in percentuale quanto i ricavi e i costi ammissibili del nuovo investimento pesano sul valore totale delle infrastrutture facenti parte del complesso funiviario oggetto della domanda di aiuto. Stimando costi e ricavi di esercizio di tutte le infrastrutture per gli anni di vita dell'investimento, si attribuisce proporzionalmente a quest'ultimo una quota parte di quei costi e ricavi, applicandovi la percentuale di cui sopra.

Pertanto, per definire la percentuale di cui sopra, è necessario che i beneficiari forniscano i seguenti dati:

- **valore delle infrastrutture:** stima più recente (non oltre i 12 mesi) del valore a nuovo delle infrastrutture facenti parte del complesso funiviario oggetto della domanda di aiuto, definita ai fini assicurativi, rispetto al momento della domanda;
- **ricavi di esercizio delle infrastrutture:** media del valore della voce “*ricavi delle vendite e prestazioni*” definita nei conti economici degli ultimi cinque bilanci precedenti alla domanda di aiuto, riferiti alle sole infrastrutture facenti parte del complesso funiviario di cui anche il nuovo investimento fa parte;
- **costi di esercizio delle infrastrutture:** media della somma dei valori delle voci “*costi per beni e servizi operativi*” e “*costo del lavoro*”, definite nei conti economici degli ultimi cinque bilanci precedenti alla domanda di aiuto, riferiti alle sole infrastrutture facenti parte del complesso funiviario di cui anche il nuovo investimento fa parte;
- **stima variazione ricavi e costi di esercizio:** previsione di variazione dei ricavi e dei costi delle due voci precedenti per tutto il periodo di durata dell’investimento.

5. DOMANDA DI AIUTO

5.1. Termini di presentazione

Le domande di aiuto sono presentate dai beneficiari alla struttura competente entro i termini indicati all'art. 6 della l.r. 6/2018.

Solo per il primo anno di applicazione della legge, viene definita al 15 giugno 2018 una scadenza anticipata per la presentazione delle domande il cui contributo è coperto con le risorse messe a disposizione dalla legge per gli anni 2018 e 2019.

La successiva scadenza del 30 settembre 2018, come definita all'art. 6, comma 1, della l.r. 6/2018, rimane valida per la presentazione delle domande il cui contributo è coperto con le risorse disponibili per gli anni 2019 e 2020.

5.2. Requisiti di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di aiuto, oltre al rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di cui punto 2.1, le domande devono rispettare i seguenti requisiti:

- le iniziative e le opere da realizzare devono far parte delle tipologie definite al punto 3.1;
- la data di presentazione della domanda di aiuto deve essere antecedente alla data di avvio dei lavori oggetto della domanda stessa;
- l'ammontare dell'aiuto per singola domanda non deve superare i 30 milioni di euro;
- l'ammontare della spesa ammessa per singola domanda deve essere inferiore a 100 milioni di euro e superiore a 30.000 euro.

5.3. Documentazione da presentare

5.3.1. Documenti generali per la domanda

La domanda di aiuto deve contenere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento UE 651/2014, i seguenti elementi di sintesi:

- nome e dimensioni dell'impresa;
- descrizione della domanda, comprese le date di inizio e fine, la descrizione delle iniziative incluse in essa e la relativa categoria di appartenenza tra quelle elencate all'art. 4, comma 2, della l.r. 6/2018 e dettagliate al punto 3.1 del presente documento;
- ubicazione della richiesta;
- elenco dei costi della domanda suddivisi secondo le voci elencate al punto 3.2 del presente allegato;
- tipologia dell'aiuto (sovvenzione e/o prestito) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- relazione sulle finalità della richiesta che contenga le ipotesi sui ritorni attesi in termini di affluenza, comfort e sicurezza, basata su dati economici, su passaggi e presenze, tenendo conto degli andamenti delle ultime 5 stagioni nel comprensorio in cui è ubicato l'investimento;
- pianificazione temporale, su base semestrale, delle richieste di erogazione.

La domanda deve inoltre contenere una dichiarazione del legale rappresentante della Società attestante:

- che la società richiedente non rientra tra quella considerate in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 18, del Regolamento UE 651/2014 evidenziando gli elementi richiesti dal Regolamento stesso;
- la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, per le opere per le quali è necessario il titolo abilitativo;
- la disponibilità delle aree, ovvero la necessità di costituire un vincolo preordinato all'esproprio, ove previsto dalla normativa vigente, e, per gli interventi relativi agli impianti di innevamento programmato, anche la disponibilità delle acque (concessione acque per prelievi e stoccaggio di acqua per innevamento);
- le richieste relative all'innevamento programmato e alla sicurezza delle piste riguardano solamente piste già esistenti ovvero progetti di piste già autorizzati dai soggetti competenti e classificate;
- che la progettazione/direzione lavori/collauda, i lavori e le forniture verranno affidati nel rispetto delle vigenti normative di settore.

5.3.2. Documenti specifici per singola iniziativa

Per ognuna delle iniziative facenti parte delle categorie impianti a fune, strutture e sistemi funzionalmente connessi, sicurezza piste e innevamento programmato sono richiesti i seguenti documenti:

- relazione tecnica descrittiva o progetto dell'iniziativa con specifica motivazione delle scelte effettuate e delle tipologie previste, corredata di planimetrie, disegni e documentazione fotografica, atti a descrivere l'iniziativa e i tempi previsti di realizzazione dei lavori; la stessa dovrà contenere tutte le informazioni atte a dimostrare il rispetto dei criteri di ammissibilità riportati nel presente documento;
- quadro economico o computo metrico con la stima di dettaglio dei costi.

Per le iniziative facenti parte della categoria mezzi battipista, sono richiesti i seguenti documenti:

- relazione tecnica descrittiva riportante le caratteristiche tecniche del mezzo da acquistare (tipo, potenza, ore di utilizzo, accessori etc.) ed eventualmente del mezzo da sostituire (di cui vanno indicate anche età e ore di funzionamento, indicazione secondo la codifica del RRIF). La stessa dovrà contenere tutte le informazioni atte a dimostrare il rispetto dei criteri di ammissibilità riportati nel presente documento e le motivazioni delle scelte effettuate;
- stima di dettaglio dei costi.

Nel caso di domande che prevedano l'utilizzo del metodo del deficit di finanziamento per la determinazione dell'intensità di aiuto, sono richiesti anche i documenti definiti al punto 4.2.

5.4. Ripresentazione delle domande relative alle revisioni generali e proroghe

Le domande relative alle revisioni generali ed alle proroghe che sono state considerate ammissibili dalla Commissione Consultiva come definita all'art. 6, comma 3, della l.r. 6/2018, ma che non hanno avuto accesso all'aiuto, mantengono la propria validità per tutta la durata della revisione. La domanda può essere inclusa nella graduatoria dell'anno successivo, eventualmente con priorità differente, se nel frattempo sono variati i criteri di definizione degli stessi, previa ripresentazione della domanda stessa con i seguenti allegati:

- se non ci sono variazioni rispetto all'anno precedente, una dichiarazione attestante la validità della documentazione presentata l'anno precedente;
- se ci sono variazioni, tutti i documenti che necessitano di aggiornamento.

La data di avvio dei lavori dovrà essere comunque successiva alla data di presentazione della prima domanda.

Successivamente alla conclusione della revisione, attestata dalla autorizzazione all'esercizio della SIF, la domanda non potrà più essere ripresentata.

In caso di ripresentazione di domande i cui lavori non sono iniziati, se nel frattempo sono variate le condizioni o i criteri di ammissibilità dei beneficiari o delle iniziative, tali domande possono essere escluse dalla graduatoria e considerate non ammissibili, quindi non più ripresentabili.

5.5.

6. ISTRUTTORIA

6.1. Verifica formale delle domande

La Struttura competente riceve le domande entro le date definite al punto 5.1, e verifica che:

- i complessi funiviari oggetto di domanda di aiuto siano, alla data della domanda, di interesse sovralocale, secondo i criteri di cui all'art. 2 dell'allegato alla delibera 2277 del 5 luglio 2004, ed espressi nella Decisione UE N 676/2002, avvalendosi dei dati trasmessi ufficialmente dall'Assessorato al Turismo e dalla gestione di bigliettazione regionale, riferiti al 31/12 dell'anno precedente;
- i beneficiari rispettino i requisiti definiti al punto 2.1. In particolare la Struttura competente si avvale dell'ausilio di Finaosta S.p.A., per verificare se i beneficiari rientrano tra le aziende in difficoltà, come definito dal Regolamento UE 651/2014;
- le domande di aiuto rispettino i requisiti di ammissibilità definiti al punto 5.2 e 5.4;
- le domande di aiuto contengano i documenti indicati al punto 5.3.

La Struttura competente richiede eventuali integrazioni, da consegnarsi entro 30 giorni dalla data della richiesta, e sottopone la documentazione ricevuta all'esame di merito della Commissione consultiva di cui all'art. 6 della l.r. 6/2018.

6.2. Definizione della graduatoria delle domande

La Commissione consultiva verifica l'ammissibilità tecnico-economica delle domande, esprime un motivato parere sulle soluzioni tecniche proposte e sugli aspetti economici e gestionali delle domande e determina l'elenco delle domande e delle iniziative non ammissibili nonché la graduatoria delle domande ammissibili, sulla base dei criteri di priorità definiti al punto 6.3.

La Commissione può convocare i richiedenti affinché illustrino le domande proposte e forniscano eventuali ulteriori chiarimenti che dovranno poi pervenire per iscritto alla Struttura competente, entro i termini stabiliti nella relativa comunicazione, anche mediante posta elettronica, pena l'esclusione della domanda dalla graduatoria.

La Commissione può avvalersi, se ritenuto necessario, delle informazioni contenute nei seguenti documenti:

- nel Rapporto Regionale Impianti a Fune (dati su flussi, piste, impianti, mezzi battipista, contributi, bilanci, indicazioni di criticità dei comprensori e ipotesi di sviluppo);
- negli eventuali piani di sviluppo delle società (iniziative previste negli anni successivi) disponibili presso la Finaosta S.p.A. o presso la Struttura competente;
- in altri eventuali documenti disponibili presso la Finaosta S.p.A. o presso la Struttura competente, ritenuti utili alla formulazione del motivato parere.

La Commissione ha facoltà di proporre valori di spesa ammissibile inferiori a quelli proposti nel caso in cui ritenga la proposta non congrua con i valori di mercato o applichi i costi convenzionali descritti al punto 6.2.1.

Al termine di ogni seduta, la Commissione redige un verbale che è approvato dai membri della stessa ed è reso disponibile, per la consultazione su richiesta delle società interessate, presso gli uffici della Struttura competente.

Al termine dei lavori, la Commissione predispone la proposta di graduatoria delle domande ammesse, indicando la spesa ammissibile ed eventuali note relative alle motivazioni addotte per la sua determinazione.

6.2.1. Costi convenzionali

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, per l'individuazione della spesa ammessa, la Commissione può applicare, per le diverse iniziative ammissibili a finanziamento, un costo convenzionale. Tale applicazione permette di ottenere una politica di contribuzione secondo costi considerati congrui.

La Commissione consultiva, in casi particolari in cui vengono valutate eventuali attività al di fuori dell'ordinario che sono ritenute necessarie, può non utilizzare i costi convenzionali, ovvero utilizzarli in parte. A titolo di esempio, possono essere tenuti in conto alcuni fattori di aggravamento della spesa come la quota altimetrica di installazione, le difficoltà di cantierizzazione, la geologia dei suoli, la sostituzione di veicoli in una revisione generale.

Impianti a fune

Il costo convenzionale per le iniziative legate agli impianti a fune è individuato sulla base dei dati storici relativi alle installazioni valdostane, in funzione della tipologia di impianto, della sua portata oraria e della sua lunghezza di linea.

Il costo convenzionale per gli impianti a fune viene calcolato applicando la formula e le tabelle di calcolo riportate nell'allegato A del Regolamento di esecuzione della legge 1/2006 della provincia Autonoma di Bolzano.

Fabbricati (Strutture e sistemi funzionalmente connessi agli impianti)

Per i fabbricati è introdotto un costo convenzionale individuato a partire dai dati storici raccolti dalla SIF sui costi delle realizzazioni valdostane in funzione della superficie realizzata.

Nel costo convenzionale così determinato sono già comprese tutte le spese tecniche, gli scavi e ripristini, le demolizioni e smaltimenti, gli impianti tecnologici, i serramenti etc.

Rimesse mezzi battipista 1.500 €/mq

Altri edifici non attrezzati 1.000 €/mq

Sicurezza piste

Per la sicurezza delle piste è introdotto un costo convenzionale individuato a partire dai dati storici raccolti dalla SIF sui costi delle realizzazioni valdostane in funzione della lunghezza delle strutture realizzate.

Reti con pali fast 110 €/ml

Reti con pali a C 140 €/ml

Reti con pali a C e barriere in legno 250 €/ml

Innevamento programmato

Per gli impianti di innevamento programmato si considera un costo convenzionale per la realizzazione della linea (pozzetti, tubi, scavi, innevatori etc.) ed un costo convenzionale per i bacini di accumulo dell'acqua. Entrambi sono individuati a partire dai dati storici raccolti dalla SIF sui costi delle installazioni valdostane, in funzione della dimensione geometrica e della tipologia scelta.

Nel caso di singole forniture, quali ad esempio l'acquisto di pompe, innevatori, tubazioni e di interventi sui suoli, la spesa ammessa è calcolata applicando i valori di mercato.

Innevamento senza generatori di neve	
Diametro tubazioni <180mm	220 €/ml
Diametro tubazioni <300mm	270 €/ml
Diametro tubazioni >300mm	320 €/ml
Innevamento con generatori di neve	
Diametro tubazioni <180mm	350 €/ml
Diametro tubazioni <300mm	400 €/ml
Diametro tubazioni >300mm	450 €/ml
Bacini di accumulo per innevamento	40 €/mc

Mezzi battipista

Il costo convenzionale per i mezzi battipista nuovi è individuato sulla base degli esiti delle gare di appalto pubbliche effettuate sul territorio regionale, ovvero, in mancanza di essi, a partire dai dati storici raccolti dalla SIF sui costi dei mezzi battipista, in funzione della classe di potenza e tipologia scelta, quantificati attualmente in: .

Mezzo battipista senza verricello	245.000 €
Mezzo battipista senza verricello	330.000 €

Nel caso di sostituzione di un mezzo, la spesa ammessa tiene conto dell'eventuale valore di realizzo del mezzo battipista sostituito.

6.3. Definizione dei criteri di priorità e della percentuale di aiuto

La Giunta regionale definisce mediante proprio atto, preliminarmente ai lavori della Commissione, i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie delle domande e i criteri per la determinazione della percentuale di aiuto, nel rispetto dei limiti definiti al punto 4.

Nel primo anno di applicazione, considerata la esiguità delle risorse disponibili per l'applicazione della l.r. 6/2018, come criterio generale si dà priorità alle domande riguardanti il mantenimento delle infrastrutture sportive già esistenti.

Conseguentemente vengono adottati i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità decrescente:

1. domande contenenti prevalentemente iniziative riguardanti gli impianti a fune relative solo a revisioni generali su impianti non più prorogabili ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1423 in data 21.10.2016 o a lavori di anticipo di revisione generale che si sono resi necessari per eliminare difettosità su componenti vitali per il funzionamento degli impianti;
2. domande contenenti prevalentemente iniziative riguardanti l'innnevamento programmato relative solo a rifacimenti/rinnovi di sistemi di innevamento esistenti, rispetto ai nuovi tratti o alle estensioni, in quanto, vista la già ampia copertura delle piste da parte dei sistemi di innevamento di tutti i comprensori, si privilegiano le iniziative aventi come scopo il mantenimento dell'efficienza dei sistemi in essere, nonché la garanzia di apertura dei comprensori ad inizio stagione, anche alla luce dei cambiamenti climatici.
3. domande contenenti prevalentemente iniziative riguardanti gli impianti a fune relative a revisioni su impianti ancora all'interno del periodo di proroga, e ad altre attività rinviabili o non immediatamente indispensabili;

4. domande contenenti prevalentemente iniziative comprese nella categoria innevamento programmato relative a nuovi tratti o estensioni di sistemi di innevamento;
5. domande contenenti prevalentemente iniziative relative all'acquisto di mezzi battipista (si tratta di iniziative necessarie a garantire la corretta battitura delle piste, ma generalmente rinviabili all'anno successivo in quanto non subordinate ad una scadenza normativa obbligatoria);
6. domande contenenti prevalentemente iniziative relative ai sistemi di sicurezza (le dotazioni attuali dei vari comprensori sono generalmente adeguate);
7. domande contenenti prevalentemente iniziative relative a strutture e sistemi funzionalmente connessi e sistemi di comunicazione.

Per il primo anno di applicazione della l.r. 6/2018, nel rispetto dei limiti di cui al punto 4, la percentuale di aiuto applicata è la massima possibile a copertura delle necessità di tutte le domande ammesse di cui ai punti 1. e 2. sopra riportati (ad eccezione degli eventuali casi di calcolo mediante funding gap).

6.4. Concessione degli aiuti

Visti i risultati del lavoro della Commissione, il dirigente della struttura competente, tramite proprio provvedimento, adotta la graduatorie delle domande ammesse e l'elenco delle domande e iniziative non ammesse, e concede gli aiuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

6.5. Richieste di variante

In caso di variazioni rispetto alle opere e agli acquisti previsti nell'aiuto concesso, è necessario presentare alla Struttura competente, prima dell'erogazione dell'aiuto, una richiesta di variante, adeguatamente motivata, contenente la documentazione necessaria a descrivere le variazioni.

La documentazione necessaria può mutare in funzione dell'entità della variazione, da una semplice relazione descrittiva, con una tabella di aggiornamento dei costi, fino ad una ripresentazione della documentazione elencata al punto 5.3.

La variante viene valutata dalla Struttura competente e, se ritenuta complessa o di difficile valutazione, potrà essere sottoposta alla decisione della Commissione.

Ai fini dell'ammissibilità della variante, essa non dovrà modificare la categoria delle iniziative di cui fa parte, né modificare la finalità della relativa domanda di aiuto, né aumentare la spesa ammessa.

7. MUTUI

7.1. Durata del mutuo

La durata massima del mutuo, che può essere ripartita in un periodo di pre-ammortamento e in uno di ammortamento, così come indicato all'art. 13 della l.r. 6/2018, differisce in base alla tipologia delle iniziative ammissibili a finanziamento definite al punto 3.1 della presente delibera, e di seguito riportate:

- impianti a fune: durata massima 20 anni;
- strutture e sistemi funzionalmente connessi: durata massima 20 anni;
- sicurezza piste: durata massima 20 anni;
- innevamento programmato: durata massima 20 anni;
- mezzi battipista: durata massima 10 anni.

7.2. Tasso d'interesse del mutuo

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari, così come indicato all'art. 14 della l.r. 6/2018, è fisso per tutta la durata del mutuo. Il tasso d'interesse è determinato durante la fase istruttoria da parte di Finaosta S.p.A. nel rispetto dei limiti di aiuto così come definiti al precedente punto 4.1.

Al fine del calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda del mutuo, il tasso di riferimento e attualizzazione per il calcolo degli aiuti di Stato in vigore al momento della concessione sarà aumentato, ai sensi della Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02), di un margine convenzionalmente previsto in 100 punti base. Una volta definito il tasso di riferimento si procederà al ricalcolo del tasso di interesse contrattuale nel rispetto dell'aiuto massimo concedibile definito al punto 4.1 della presente delibera.

Il tasso d'interesse annuo non può in ogni caso essere inferiore all'1,00%.

7.3. Convenzione

La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 10 della l.r. 6/2018 sarà disciplinata da convenzione stipulata con Finaosta S.p.A. a seguito di apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti.

8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'erogazione degli aiuti avviene mediante presentazione alla Struttura competente della documentazione attestante l'esecuzione delle opere e le spese sostenute relative all'investimento oggetto dell'aiuto.

8.1. Vincoli temporali di ammissibilità all'erogazione

Oltre al rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di cui punto 2.2, al fine di rendere più efficiente l'aiuto pubblico, per l'ammissibilità all'erogazione degli aiuti sono introdotti dei vincoli sulle date di inizio dei lavori e dell'acquisto di forniture:

- l'inizio dei lavori per la realizzazione di opere deve avvenire entro due anni dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione dell'aiuto;
- l'acquisto di forniture, comprovato dalla data della fattura o della conferma d'ordine, deve essere effettuato entro un anno dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione dell'aiuto;
- l'esecuzione di opere, comprovata dalla data delle fatture o, se queste sono successive ai termini definiti di seguito, dalla data di fine lavori, deve essere effettuata entro il termine previsto dal titolo abilitativo all'attività edilizia, ovvero, qualora non previsto, entro tre anni dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione dell'aiuto, tranne per i lavori le cui tempistiche sono normativamente definite, quali ad esempio le proroghe di revisione per gli impianti a fune.

La Struttura regionale competente, eventualmente sentita la Commissione consultiva, può derogare ai tempi sopra indicati solo in casi complessi e per giustificati motivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della l.r. 6/2018.

La documentazione attestante l'esecuzione delle opere e le spese sostenute, deve essere presentata entro un anno dalla data di fine lavori o di acquisto delle forniture.

8.2. Documentazione da presentare

Le richieste di erogazione degli aiuti devono contenere i seguenti documenti, suddivisi per ogni singola iniziativa contenuta nella domanda:

- tabella riepilogativa delle fatture, parti di fatture, e lavori in economia con i relativi importi, suddivisi secondo le voci di spesa individuate al punto 3.2;
- copia delle fatture relative agli acquisti effettuati e alle opere realizzate, con un livello di dettaglio sufficiente per certificare l'attinenza della fattura con l'iniziativa oggetto della richiesta. Nel caso in cui l'importo della fattura sia imputato parzialmente, evidenziare, oltre a tale importo, le voci della fattura da considerare;
- nel caso in cui le fatture rechino una descrizione non sufficientemente dettagliata, allegare una dichiarazione del legale rappresentante o del direttore lavori attestante l'attinenza della fattura rispetto all'iniziativa in questione;
- copia delle quietanze di pagamento riportanti in maniera chiara il riferimento alle fatture di cui al punto precedente;
- in caso di lavori in economia, rendiconto mensile delle ore del personale dipendente e degli automezzi, con il dettaglio delle attività effettuate e relativo importo imputato;

- dichiarazione del rappresentante legale della società e del revisore legale dei conti, attestante che le ore del personale dipendente e degli automezzi di cui è presentato il rendiconto, sono incrementativi del cespite e come tali sono stati contabilizzati;
- in caso di lavori assegnati mediante gare di appalto, copia dei SAL e dei certificati di pagamento, con evidenziate le voci di costo da considerare;
- dichiarazione del rappresentante legale della società, con fotocopia di un documento d'identità, attestante che l'impresa che rappresenta:
 - o non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali o incompatibili, oppure;
 - o pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero:
 - ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure;
 - ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato, di cui presenta copia del modello F24 di versamento o del deposito presso la banca.

Alla prima richiesta di erogazione, e successivamente solo in caso di variazioni, devono essere presentati i seguenti documenti:

- copia del titolo abilitativo all'attività edilizia, se previsto;
- dichiarazione del rappresentante legale della società, con fotocopia di un documento d'identità, attestante che l'impresa che rappresenta possiede una sede operativa sul territorio regionale.

All'ultima richiesta di erogazione devono essere presentati i seguenti documenti:

- dichiarazione di fine lavori e ove previsti, certificati di collaudo o di regolare esecuzione;
- dichiarazione attestante la presentazione di tutti i documenti di spesa e di conseguenza il termine delle erogazioni.

8.3. Richieste di erogazione a seguito di variante

In caso di variazioni rispetto alle opere e agli acquisti preventivati nella domanda di aiuto, prima dell'erogazione dell'aiuto è necessario che la variante sia previamente ammessa secondo quanto previsto al punto 6.5.

8.4. Verifiche ed erogazione

La Struttura competente, ricevuta la richiesta di erogazione dell'aiuto, verifica che:

- i beneficiari rispettino i requisiti definiti al punto 2.2;
- le opere, gli acquisti e la documentazione presentata rispettino i vincoli temporali di cui al punto 8.1;
- la documentazione presentata sia completa e regolare secondo quanto disposto al punto 8.2;

Se ritenuto necessario, precedentemente o successivamente all'erogazione dell'aiuto, la Struttura competente effettua controlli, anche a campione, presso le sedi delle imprese beneficiarie, per verificare la realizzazione delle opere e gli acquisti effettuati, e la loro conformità con quanto ritenuto ammissibile e con i relativi documenti di spesa.

Effettuate le verifiche, la Struttura competente eroga quote dell'aiuto concesso in relazione agli investimenti effettuati o comunica a Finaosta S.p.A. l'importo ammesso ai fini dell'erogazione del mutuo anche a fronte di stato avanzamento dei lavori.

Se al termine delle erogazioni gli importi di una o più voci di spesa di cui al punto 3.2 risultano superiori a quelle presentate con la domanda di aiuto, gli aiuti possono essere comunque erogati mediante compensazione tra le voci, a condizione che:

- non si tratti variazioni di entità significativa nelle opere o negli acquisti, ma siano riconducibili a variazioni nei costi riscontrate durante la normale esecuzione delle opere;
- le variazioni siano riferite a lavori connessi all'intervento oggetto dell'aiuto;
- il totale non supera il valore delle spese considerate ammissibili.

Nel caso in cui le opere realizzate o gli acquisti effettuati siano difformi rispetto a quanto ritenuto ammissibile, il dirigente della Struttura competente può disporre, tramite proprio provvedimento, la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto all'art. 9 della l.r. 6/2018.

Nel caso in cui non siano rispettati i vincoli temporali di cui al punto 8.1, le erogazioni vengono considerate terminate e le quote di aiuto non erogato ritornano nelle disponibilità finanziarie dell'amministrazione regionale.

8.5. Vincoli di alienazione

I beneficiari degli aiuti sono tenuti, salva motivata autorizzazione rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura competente, a non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni finanziati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di realizzazione degli investimenti:

- fino all'effettuazione della prima revisione generale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1423 in data 21/10/2016 per gli impianti a fune;
- 7 anni dalla data di acquisto o più di 10.000 ore di funzionamento per i mezzi battipista;
- 7 anni dalla data di acquisto per i tapis roulants e per le macchine innevatrici;
- 10 anni dalla data di fine lavori per i beni immobili;
- 15 anni dalla data di fine lavori per le strutture ed i sistemi funzionalmente connessi ad eccezione dei tapis roulants.

Qualora tali vincoli non vengano rispettati, il dirigente della Struttura competente dispone, tramite proprio provvedimento, la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto all'art. 9 della l.r. 6/2018.

In ogni caso di anticipata alienazione di un bene, che ha beneficiato del finanziamento sotto forma di mutuo o nella formula mista mutuo e contributo, rispetto alla scadenza del piano di ammortamento prevista dal contratto di mutuo, il beneficiario dell'aiuto è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla struttura competente e a Finaosta S.p.A. provvedendo all'estinzione anticipata del debito residuo.

I beneficiari degli incentivi sono tenuti a comunicare alla SIF quando l'iniziativa giunge a saldo e l'investimento è da considerarsi definitivamente realizzato.

9. PUBBLICAZIONE

La Struttura competente in materia di impianti a fune garantisce la pubblicazione delle seguenti informazioni sugli aiuti concessi mediante la l.r. 6/2018:

- a) le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto;
- b) il testo integrale della legge e della presente deliberazioni o i link relativi;
- c) le informazioni di cui all'allegato III del Regolamento UE 651/2014 su ciascun aiuto individuale superiore a 500.000 Euro.